

Obbligo del certificato penale per le Associazioni non profit in genere, che operano con minori

Il 6 aprile prossimo entrerà in vigore il Decreto Legislativo n. 39 emanato il 4.3.2014 il quale ha attuato la direttiva europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'articolo 2 del citato decreto ha stabilito che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. In caso di mancato adempimento il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 (art. 2 D.L. 39/2014)..

Tutti gli Enti che organizzano, promuovono e gestiscono attività avvalendosi di dipendenti, collaboratori o volontari (e dunque tutte le Associazioni non profit in genere), che comportino contatti diretti con minori dovranno richiedere l'esibizione e la consegna del detto certificato a tutti i soggetti che con i minori si troveranno a direttamente o regolarmente a che fare.

Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell'interessato.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio, la richiesta del certificato richiede una marca da bollo da 16 euro, a cui aggiungere una marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza oppure da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza, fatte salve le ipotesi di esenzione dalla marca da bollo.

Per maggiori informazioni consultate il sito del Ministero della Giustizia, in particolare cliccando qui.

In considerazione della tempistica richiesta per adeguarsi, del dettato normativo vago in generale e poco specifico relativamente ai diversi soggetti operanti nel Terzo Settore, a problemi operativi di massa di richieste non ricevibili dagli uffici competenti, di dubbi normativi in genere e specificatamente in termini di retroattività della normativa, ad oggi 03/04/14 a livello nazionale il CSVnet, d'intesa con il Forum Nazionale del Terzo Settore, ha sollecitato una pronta soluzione alle gravi implicazioni che la normativa impone, attivandosi per chiedere un intervento urgente da parte del Presidente del Consiglio e dei Ministeri di competenza. In ragione di ciò, sono possibili evoluzioni già nelle prossime ore, per cui si trasmetteranno prontamente notizie.

In ogni caso, in virtù delle difficoltà interpretative in merito all'applicazione dell'art. 2 D.Lgs. 39/2014, la redazione scientifica di Infocontinua Terzo Settore sta lavorando in queste ore per studiare soluzioni temporanee ma adeguate per le OdV a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Testo Decreto Legislativo n. 39 del 04/03/14

Direttiva 2011/93/UE